



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
ADDIZIONALE IRPEF  
ANNO 2007**

Approvato con Delibera N.17 C.C. 08. 02. 2007

## ARTICOLO 1

### Finalità e contenuto del Regolamento

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano, secondo la potestà e con i limiti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 a riguardo delle forme di gestione del servizio ed ai fini delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche nell'ambito territoriale del Comune di Collevero
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 142 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché la vigente legislazione nazionale

## ARTICOLO 2

### Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel territorio del Comune di Collevero alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa

## ARTICOLO 3

### Ambito d'applicazione

1. L'aliquota addizionale comunale al reddito delle persone fisiche si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti di cui all'art. 2.

#### ARTICOLO 4

##### Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota addizionale comunale al reddito delle persone fisiche è fissata, a decorrere dall'anno 2007, nella misura di **0,60** punti percentuali.
2. Negli esercizi successivi la misura dell'addizionale IRPEF di cui al punto 1 potrà essere cambiata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.
3. La deliberazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di pubblicazione sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002.

#### ARTICOLO 5

##### Versamento

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote deliberate dal Comune ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui all'articolo 4 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.
3. Il versamento è effettuato direttamente al Comune di Colleferro, attraverso l'apposito codice tributo assegnato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### ARTICOLO 6

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1° gennaio 2007.